

Passaggio generazionale e adeguamento delle scelte ai mutamenti di scenario: l'efficienza del testamento.

di Marco Maltoni – Notaio in Forlì – Studio Notarile Maltoni-Scozzoli.

<https://www.maltoniscozzoli.it/>

Redatto in data 19 Giugno 2023

Strumento storicamente deputato, per antonomasia, ad organizzare il passaggio generazionale, e forse considerato obsoleto, il testamento deve essere tenuto in considerazione per quella sua qualità peculiare rappresentata dalla modificabilità o dalla revocabilità in ogni tempo e senza limiti da parte di colui che pianifica la sua successione, perché consente un adeguamento della volontà ai mutamenti di contesto. Può essere impiegato come strumento complementare ad altri funzionali allo stesso scopo, per forgiare un piano di trasmissione ereditaria più flessibile.

Tutti sanno che cos'è un testamento, e a che cosa serve, perché sono informazioni che appartengono alla cultura generale, e non sono dunque appannaggio dei tecnici del diritto. Ai più è noto che le forme ordinarie di testamento sono il **testamento olografo** e il **testamento pubblico per atto notarile**: il primo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore, per usare le parole del Codice Civile, mentre il secondo è redatto dal Notaio, al quale il testatore espone le sue volontà in presenza di due testimoni. Forse non tutti sono consapevoli che la forma scelta non implica alcuna differenza sul piano degli effetti giuridici: in altri termini, il testamento redatto dal



Notaio non vale di più sul piano giuridico rispetto al testamento olografo, che una persona redige da sé, anche se il primo sarà di solito tecnicamente più preciso del secondo.

La precisione e la chiarezza lessicali nonché la correttezza normativa delle formule impiegate non sono valori secondari, perché sovente giocano un ruolo fondamentale sul piano dell'efficienza del passaggio generazionale per il conseguimento degli obiettivi che il disponente si è proposto. E' sufficiente tenere presente che nell'interpretazione del testamento il giudice deve cercare di comprendere in primo luogo quale fosse la volontà del testatore: di qui la necessità che vi sia chiarezza estrema, anche con l'esposizione delle ragioni che hanno indotto a compiere determinate scelte e degli intenti che si intende perseguire. **L'esperienza ci insegna che un testamento non chiaro darà luogo ad un acceso e lungo contenzioso ereditario**, capace di deteriorare patrimoni e condurre a risultati transattivi che non rappresentano l'effettiva volontà del disponente. Per le stesse ragioni, occorre che il testamento contenga disposizioni conformi a legge.

La caratteristica giuridica fondamentale del testamento, che deve indurre a tenerlo in considerazione, è rappresentata dalle sue incomprimibili revocabilità e modificabilità in ogni tempo da parte del testatore: il Codice Civile stabilisce che "non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto" (art.679). Si esprime così il principio di personalità del testamento (atto necessariamente unipersonale), ed è risultato che può conseguirsi in ragione della regola giuridica per la quale il testamento non produce effetti fino al momento della morte del testatore (per definizione del Codice Civile, tramite esso taluno di dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere – art.587 c.c.). Quest'ultimo, dunque, resta arbitro assoluto della disciplina del suo passaggio generazionale, a differenza di quanto accade qualora si impieghino strumenti alternativi funzionali ad attuare il passaggio generazionale, che producono effetti giuridici immediati, e come tali non reversibili senza la collaborazione di altri soggetti. **Avvalendosi del testamento, invece, colui che organizza il suo passaggio generazionale resta pieno ed assoluto titolare dei suoi beni, e può disporre, quindi venderli o donarli, liberamente, senza alcun limite giuridico, anche se ne ha fatto oggetto di una specifica disposizione testamentaria.** Per esempio, se, mediante il testamento, una persona dispone che alla sua morte le azioni della società Alfa vadano al figlio Tizio, potrà sempre e liberamente vendere, in vita, dette azioni; la scelta di vendere avrà ovviamente delle conseguenze sulla disposizione testamentaria, che per il Codice Civile si intende revocata. Ciò che interessa tuttavia è il dato per cui disporre per testamento non limita in alcun modo la disponibilità dei medesimi beni per atto fra vivi e quindi lascia il testatore arbitro assoluto delle sue ricchezze.

La descritta caratteristica giuridica rende quindi il testamento lo strumento più efficiente per adeguare le proprie scelte al mutamento delle situazioni di fatto (quali, per esempio, il contesto economico della famiglia) o del grado di meritevolezza dei beneficiari, fermo restando la necessità di fare i conti con le regole sulla legittima. Occorre tenere presente che tramite il testamento si possono stabilire regole vincolati per gli eredi in merito alla divisione dell'asse ereditario, oppure procedere direttamente alla divisione dei propri beni: anche rispetto a tali scelte potrà rivelarsi utile la possibilità di una nuova valutazione.

Per quelle stesse caratteristiche il testamento può essere impiegato come strumento temporaneo di regolazione della propria successione. Accade sovente che l'attuazione di un articolato piano di passaggio generazionale richieda tempo per la predisposizione degli atti fra vivi necessari, o per effettuare operazioni societarie strumentali, o per compiere approfondimenti fiscali: potrebbe allora rivelarsi opportuno "coprire" quel tempo, a fronte dell'imprevedibile, predisponendo un testamento che, per quanto inadatto a conseguire pienamente il risultato cercato, possa comunque orientare il passaggio generazionale nella direzione desiderata evitando l'apertura della successione legittima e la comunione ereditaria fra gli eredi. Con l'ulteriore pregio della riservatezza. In tale prospettiva giova tener presente che tramite il testamento non è necessario disporre di tutti i propri beni, ma ci si può limitare ad attribuire, a titolo di legato o di divisione parziale, uno o taluno di essi (art.587

c.c.), con l'effetto che rispetto alla parte di patrimonio di cui non si è disposto si aprirà la successione per legge

Poiché lascia piena disponibilità dei beni al testatore durante la vita, gli assicura il diritto al ripensamento e può essere dedicato a stabilire l'attribuzione solo di determinati beni, il testamento si presta ad essere strumento giuridico complementare ad altri nella composizione del piano complessivo di attuazione del piano generazionale: per esempio, sovente è impiegato per integrare la dotazione di trust, anche dormienti, o per designare i beneficiari finali di trust.

Può essere utile tenere presente anche le possibilità che il testamento offre di influire sull'amministrazione dei beni ereditari dopo la successione del testatore. Quest'ultimo può affidare l'esecuzione delle sue volontà ad uno o più esecutori testamentari, anche conferendo loro il potere di vendere alcuni beni, tenendo tuttavia presente che per legge possono esercitare le loro funzioni entro il circoscritto termine di un anno dall'apertura della successione, prorogabile dal giudice al massimo per ulteriore un anno. Inoltre, **ferma la possibilità di istituire per testamento anche un trust**, il testatore può dare disposizioni legalmente vincolanti per il tempo in cui i beneficiari delle sue volontà sono minorenni.

In primo luogo, qualora intenda evitare che i beni da lui lasciati siano amministrati dai genitori del minorenni, il testatore può nominare un curatore speciale (art.356 c.c.) con il compito di amministrare detti beni. In secondo luogo, qualora il testatore sia l'unico genitore di un minore, oppure intenda premunirsi per il caso in cui sia l'ultimo in vita, è possibile designare nel testamento (art.348 c.c.) colui che dovrà essere nominato tutore dei figli, se minorenni al momento dell'apertura della successione dell'ultimo dei genitori, in modo da non affidare tale scelta alla discrezionalità del giudice.

Infine, non è da trascurare **la possibilità di costituire per testamento anche una fondazione**, soddisfacendo l'aspirazione ideale a dedicare parte dei frutti della propria vita imprenditoriale al bene comune.

Come noto, l'idoneità del testamento a conseguire pienamente i risultati patrimoniali progettati dovrà misurarsi con le regole sulla quota dalla legge riservata ai legittimari, ovvero al coniuge, ai figli e agli ascendenti, e quindi potrà esprimersi pienamente nei limiti della quota disponibile, la cui entità dipende tuttavia dalla composizione della famiglia del testatore al momento dell'apertura della successione e dalle liberalità compiute in vita dallo stesso.